

LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1977, N. 3¹

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977²

Art. 1

Sono autorizzati la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2

È approvato in lire 20.710.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 3

È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1977 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 1 febbraio 1977, n. 6 – Suppl. ord.